

## **Cass., civ. sez. II, del 5 gennaio 2018, n. 168**

4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 547 e 590 c.p.c., nonché l'assenza di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ed, infatti, secondo la Corte fiorentina ad impedire l'accoglimento dell'azione di riduzione era anche la circostanza che il ricorrente aveva tenuto una serie di condotte che implicavano l'accettazione dei legati disposti in suo favore, e dalle quali era possibile ricavare in maniera inequivoca la volontà di rinunciare a far valere la lesione, anche alla luce di quanto prevede l'art. 590 c.c.

Lamenta il LD che il proprio dante causa aveva reiteratamente, ad anche nell'immediatezza dell'apertura della successione, manifestato una volontà contraria all'attuazione delle volontà testamentarie, volontà reiterata anche in occasione della definizione transattiva di una controversia avente ad oggetto il rilascio richiesto dai controricorrenti di un immobile legato in loro favore, ma detenuto dal ricorrente alla data di apertura della successione, laddove la riconsegna del bene avveniva facendo salvi i diritti, le ragioni e le azioni che erano oggetto del presente procedimento.

Inoltre, una volta qualificate le attribuzioni dei singoli immobili in favore del ricorrente in termini di legati, non deve dimenticarsi che i legati si acquistano di diritto, così che il conseguimento degli stessi non può essere valutato alla stregua di una spontanea esecuzione delle disposizioni testamentarie, trattandosi di condotta che si connota per la sua equivocità.

Infine del tutto improprio appare il richiamo all'art. 590 c.c., atteso che detta norma si applica alle ipotesi di testamento o di singole disposizioni testamentarie affetta da nullità, ma non può operare invece per la diversa ipotesi delle disposizioni lesive dei diritti del legittimario che, proprio in ragione della loro validità ed efficacia, sono invece unicamente suscettibili di aggressione con l'esercizio dell'azione di riduzione.

4.1 Anche tale motivo è fondato.

Ed, infatti, risulta del tutto inappropriato il richiamo compiuto dalla Corte distrettuale alla previsione di cui all'art. 590 c.c., che non è invocabile, al fine di escludere la tutela dei diritti del legittimario.

A tal fine deve richiamarsi la costatata giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare che ( cfr. Cass. n. 2771/1971) la conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art 590 cod civ si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva).

Pertanto, l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunciare all'integrazione della legittima, potendosi però desumersi l'esistenza di una rinuncia tacita attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito

integralmente la disposizione medesima ( in termini si veda anche Cass. n. 8611/1995; Cass. n. 8001/2012).

Deve quindi ribadirsi il principio ( cfr. Cass. n. 1373/2009) secondo cui, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (conf. Cass. n. 20143/2013).

Alla luce di tali precedenti che consentono di individuare il senso ed i limiti fattuali e giuridici per ravvisare una rinuncia tacita all'azione di riduzione, la decisione della Corte di appello ha ritenuto di riscontrare una rinuncia siffatta, valorizzando esclusivamente la condotta del dante causa dell'appellante, che si era immesso nel godimento dei beni legatigli, traendo anche i relativi frutti.

In realtà, ed a prescindere dalla disamina anche dei documenti che a detta del ricorrente comproverebbero la formulazione di una valida protestatio alla ravvisata rinuncia alla tutela dei propri diritti di riservatario, deve evidenziarsi la incongruità delle argomentazioni sulla base delle quali si è individuata la detta rinuncia tacita.

Ed, infatti, posto che, in caso di legittimario non integralmente pretermesso, come nel caso in esame, il diritto all'integrale soddisfacimento della riserva deve essere attuato mediante il riconoscimento, secondo le modalità previste dalla legge in tema di azione di riduzione, di una quantità di beni ovvero del loro controvalore economico in misura tale da perequare quanto già ricevuto con l'ammontare della quota di riserva, l'averne goduto di quei beni già assegnati per testamento, e che per legge sono destinati a comporre la sua quota di riserva, comunque necessitante delle dovute integrazioni, non può in alcun modo essere ritenuta una condotta idonea a concretare una rinuncia tacita alla tutela delle ragioni successorie, ove il comportamento de quo non si accompagni ad altre manifestazioni di volontà espressa ovvero per facta concludentia, che consentano di ravvisare effettivamente una volontà abdicativa del legittimario (e ciò a maggior ragione ove il godimento, come si sostiene nella memoria, abbia avuto ad oggetto beni in realtà anche assegnati ad altro legittimario).

Né appare possibile sostenere, come dedotto dai controricorrenti che il legittimario, ove intenda agire a tutela del proprio diritto alla legittima, debba previamente rinunciare ai legati di cui sia stato beneficiato, in quanto tale regola opera per espressa previsione legislativa solo nel caso di legato disposto ex art. 551 c.c. (fattispecie che non ricorre nella vicenda in esame, in quanto i legati disposti in favore dell'attore non avevano carattere tacitativo, accompagnandosi anche alla istituzione di erede per quanto concerneva le attribuzioni dei terreni), ben potendo il legittimario, trattenere i legati già ricevuti, e pretendere solo il conseguimento della differenza tra quanto già ricevuto per testamento (ovvero per effetto di atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius) e quanto invece riservatogli dalle norme in tema di successione necessaria.

Ne deriva che quindi anche il secondo motivo deve essere accolto, apparendo erronea la riconduzione della condotta del date causa del ricorrente ad una fattispecie di rinuncia tacita all'esercizio dell'azione di riduzione.